



Decreto Dirigenziale n. 106 del 11/05/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SORANNA AL KM 206+650 DELLA S.S. N. 18 E CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLO STESSO ALVEO TRA I COMUNE DI ISPANI E S. MARINA. RICHIEDENTE: ANAS - PRAT. 7241/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

Che con note prot. n. 10448 del 13 novembre 2014 e prot. n. 10492 del 14 novembre 2014, acquisite agli atti di questa U.O.D. 53.08.13 rispettivamente al prot. n. 770164 del 14 novembre 2014 ed al prot. n. 771483 del 17 novembre 2014, il Comune di Santa Marina segnalava "il pericolo per la pubblica e privata incolumità" ... "nei pressi del Vallone Soranna, nella zona di intersezione con la S.S. 18, in prossimità del ponticello ricadente nel territorio del Comune di Ispani" a causa della presenza "di grandi quantitativi di materiale litoide...".

Che, con successiva nota prot. n. 10562 del 18 novembre 2014, acquisita agli atti di questa U.O.D. 53.08.13 al prot. n. 791983 del 24 novembre 2014, il Sindaco del comune di Santa Marina richiedeva un sopralluogo per "verifica ostruzione canale Soranna" all'U.O.D. 53.08.13 Genio Civile di Salerno, all'Autorità di Bacino Campania Sud ed all'ANAS "in considerazione del preoccupante restringimento della sezione di scorrimento del canale Soranna, sito nel Comune di Ispani e a confine con il Comune di Santa Marina, dovuto ad una serie di opere di regimentazione a valle...".

Che in data 16 dicembre 2014 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra U.O.D. 53.08.13 Genio Civile di Salerno, Autorità di Bacino Campania Sud e Comune di Santa Marina, nella zona focale del Vallone Soranna nel Comune di Ispani al Confine con il Comune di Santa Marina, nei pressi del ponte lungo la S.S. 18.

Che il sopralluogo ha riguardato il tratto del vallone Soranna, compreso tra il ponte della FF.SS. Salerno-Sapri e la foce, per una lunghezza di circa 500 m. Tale tratto si presentava regimentato con argini in gabbionate metalliche in sx idraulica e muratura di pietrame di antica fattura in dx idraulica, n. 2 salti di fondo a distanza ravvicinata e una erosione di modesta entità lungo il muro spondale in dx idraulica. Inoltre in prossimità della S.S.18, a monte del ponte a tre luci era presente un accumulo di materiale litoide che riduceva la sezione di deflusso del vallone; a valle del ponte le luci aperte risultano essere in numero di due, in quanto la terza è occupata da una difesa spondale in gabbioni.

Che tale zona è stata oggetto di un precedente sopralluogo in data 19 gennaio 2012 da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno e del Comune di Ispani e dalla lettura dei verbali risulta che la situazione dell'alveo risultava essere la stessa di quella rilevata durante il sopralluogo del 16 dicembre 2014 e che già nel 2012 i funzionari del Genio Civile di Salerno ritennero necessari "lavori di ripristino della luce del ponte della S.S. 18 occlusa, mediante la rimozione dei gabbioni metallici posti a valle ricollocandoli in modo da consentire alle acque di poter defluire anche attraverso questa luce".

Che a seguito del sopralluogo del 19 gennaio 2012 fu inviata al Comune di Ispani la nota prot. n. 220610 del 21 marzo 2012 nella quale si legge che da una verifica effettuata agli atti del Genio Civile risulta "che detti lavori sono stati realizzati con fondi POR dal Comune di Ispani ed autorizzati dal Genio Civile di Salerno con Decreto Dirigenziale n. 265 del 9 giugno 2006. Dalla visione degli atti progettuali, che formano parte integrante del citato Decreto Dirigenziale autorizzativo, è emerso che parte delle opere realizzate sono in difformità a quanto autorizzato, tra cui quelle che ostruiscono la campata del ponte stradale". Nella stessa nota si chiedeva al Comune di Ispani di realizzare, "in via d'urgenza, i lavori di ripristino della citata campata del ponte della S.S. 18 occlusa ma esistente, mediante la rimozione dei gabbioni metallici posti a valle ricollocandoli in modo da consentire alle acque di poter defluire anche attraverso questa sezione e quindi ridurre il rischio di esondazioni in caso di eventi di pioggia rilevanti", ed inoltre si invitava il Sindaco del Comune di Ispani a riferire al Genio Civile di Salerno sull'esito degli accertamenti disposti e dei provvedimenti adottati e trasmettere Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo dell'intervento in argomento.

Che l'intervento che ha visto, tra l'altro, la realizzazione dei gabbioni è attualmente terminato e che l'ente gestore della S.S. 18 "Tirrena Inferiore" nel tratto in esame risulta essere l'ANAS.

Che a seguito del sopralluogo congiunto tra Comune, ANAS e U.O.D. 53.08.13 del 06 luglio 2015 l'ANAS, con nota prot. CNA-0040463-P del 21 settembre 2015 acquisita agli atti dell'U.O.D. 53.08.13 al prot. n. 630766 del 22 settembre 2015, ha comunicato di aver avviato le attività di progettazione di una nuova opera e che nelle more della sua realizzazione ha previsto il ripristino della luce mancante mediante la posa in opera di una tubazione in acciaio a piastre multiple "tipo ARMCO".

Che con nota prot. n. CNA-0006287-P del 19 febbraio 2016, acquisita agli atti dell'U.O.D. 53.08.13 al prot. n. 123994 del 23 febbraio 2016, l'ANAS ha trasmesso il progetto relativo al ripristino della terza luce del ponticello stradale al km 206+650 sul vallone Soranna nel Comune di Ispani che consta dei seguenti elaborati: Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento; Planimetria con coni ottici corografia di inquadramento (TAV. 01); Planimetria stato di fatto, sezione A-A stato di fatto, prospetti stato di fatto

(TAV. 02); Planimetria stato di progetto, sezione A-A stato di progetto, prospetti stato di progetto (TAV. 03).

Che la pratica è stata registrata al n. 7241/C.

Che l'ANAS S.p.A Roma ha trasmesso e-mail informale di avvenuto versamento di quanto richiesto con nota n. 195952 del 21 marzo 2016, codice TRN ZZ0YW0410AVC7D8BZZ0YW0410QR44CRJV, di € 384,40 di cui € 136,40 per canone di concessione comprensivo dell'addizionale di cui alla L. R. n. 1/72 a valersi per l'anno 2016 e di €. 248,00 per deposito cauzionale, pari a 2 annualità del canone base, effettuati a favore della Tesoreria della Regione Campania mediante versamento su C.C.P., verificato dall'Ufficio.

CONSIDERATO:

- Che, dagli atti tecnici, e in particolare dalla relazione tecnico-descrittiva è chiaro che l'intervento è solo migliorativo rispetto all'attuale condizione del ponte e consentirà una sezione di deflusso maggiorata nelle more della sistemazione del manufatto mediante costruzione di un nuovo ponticello ad una sola luce il cui progetto è stato inserito nella proposta di programmazione quinquennale di ANAS e potrà essere realizzato compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili dal Ministero concedente.
- Che trattandosi di opera migliorativa non è stata prodotta la relazione idraulica che sarà inserita nel progetto del ponte ad una sola campata programmata.
- che, trattandosi di opere che occupano stabilmente aree del demanio fluviale, si rende necessario il rilascio di apposita concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone concessorio.
- Che non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della concessione.
- Che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012.
- Che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 (prot n. 236 e n. 237 del 9 marzo 2016).

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi.

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;

Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;

Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;

Vista la L. R. n. 1 del 18/01/2016;

Vista la L. R. n. 2 del 18/01/2016;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta.

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dall'ing. Laura Genise, e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di

regolarità resa dal Responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio in qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

Con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di autorizzare l'intervento migliorativo descritto in premessa, nelle more della realizzazione dell'intervento definitivo che terrà conto delle vigenti normative, e di rilasciare all'ANAS S.p.A. la concessione ai sensi del R.D. 523/1904 per l'attraversamento del vallone Soranna nel Comune di Ispani al km 206+650 della S.S. 18 "Tirrena Inferiore", secondo gli elaborati trasmessi con nota prot. n. CNA-0006287-P del 19 febbraio 2016, acquisita agli atti dell'U.O.D. 53.08.13 al prot. n. 123994 del 23 febbraio 2016, che, visti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ed alle condizioni nel seguito riportate:

- la concessione avrà durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto; al termine la ditta dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi almeno tre mesi prima della scadenza;
- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e pertanto la ditta concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- la concessione è subordinata al pagamento del relativo canone, esso dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente (entro il 31 marzo) mediante versamento sul CC postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Napoli Codice Tariffa 1520, ovvero mediante bonifico bancario, nonché degli importi a conguaglio che, eventualmente, dovessero essere richiesti a qualsiasi titolo, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio in € 136,40 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72 con decorrenza 2016, sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 248,00, pari a due annualità del canone base, è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- l'importo del canone viene di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT;
- la ditta concessionaria è sempre tenuta ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuta la ditta concessionaria; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza della concessione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei manufatti a cura e spese del concessionario entro 12 mesi dal formale atto di diffida; in caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato dal concedente con addebito delle spese;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o

di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che la ditta concessionaria produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- in relazione alla fase esecutiva delle opere, la ditta concessionaria è tenuta: a comunicare al Genio Civile di Salerno con lettera scritta, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori, che dovrà controfirmare la comunicazione stessa; a garantire la sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che dovessero interessare il bacino idrografico del corso d'acqua in parola; a garantire la costante ed accurata pulizia delle sponde e dell'alveo nel tratto interessato dai lavori; ad eseguire, a propria cura e spese, le eventuali modifiche alla zona ed alle opere autorizzate, che a giudizio dell'Amministrazione si rendessero necessarie a garantire il libero deflusso e lo scorrimento delle acque; a consentire l'accesso al cantiere dei lavori da parte del personale incaricato del Genio Civile di Salerno, per lo svolgimento delle attività di competenza istituzionale; ad inviare, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la dichiarazione di fine lavori, unitamente a certificato di conformità delle opere redatto da tecnico professionista abilitato;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, la ditta concessionaria è tenuta: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti di ufficio, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- la ditta concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
- la ditta concessionaria dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
- la ditta concessionaria resta obbligata a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- qualora, per le opere in progetto fosse prescritto, la ditta concessionaria dovrà munirsi di autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 9/83 e disciplina correlata e dell'art. 89 del DPR 380/2001, ed ai sensi degli art. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari;
- è fatto obbligo alla ditta concessionaria di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti, che si intendono integralmente richiamate nel presente decreto;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico del ANAS S.p.A.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53);
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali (55);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Ispani;
- al Comune di Santa Marina.

Biagio Franza